

(Codice interno: 397156)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 823 del 19 giugno 2019

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2019. Deliberazione/CR n. 53 del 21.05.2019. Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012.

*[Enti locali]***Note per la trasparenza:**

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la gestione associata di funzioni fondamentali nella forma delle Unioni di Comuni, delle Unioni montane e Convenzioni tra Comuni.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 18 del 27.04.2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", nel dare attuazione alle disposizioni normative statali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, la Regione del Veneto si propone di realizzare un riordino territoriale complessivo, in un'ottica di semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio.

La necessità di ridurre i costi della frammentazione istituzionale, tentando di mantenere al contempo un adeguato standard di qualità di servizi offerti ai cittadini, spinge l'Amministrazione regionale a sostenere le politiche di promozione dell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, attraverso contributi destinati all'avvio e allo sviluppo delle forme associative, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013. L'associazionismo intercomunale nasce con il duplice obiettivo di mettere in rete le realtà locali che gestiscono in modo associato funzioni e servizi che il singolo Comune, a causa dei vincoli posti alla finanza pubblica, non è più in grado di svolgere da solo e per promuovere una governance locale di sviluppo del territorio per renderlo maggiormente competitivo.

Le recenti riforme di riordino istituzionale e funzionale delle Autonomie locali, dirette a soddisfare la richiesta di maggiore capacità istituzionale per assicurare maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi, impongono ai territori forme di cooperazione per uno sviluppo locale sostenibile, sia economicamente che istituzionalmente. Questi processi riorganizzativi, in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse e da norme stringenti di finanza pubblica, hanno evidenziato una situazione di particolare complessità, caratterizzata non solo dall'esigenza di contenimento e di riduzione della spesa ma, soprattutto, da una riorganizzazione dell'assetto istituzionale degli Enti locali, che garantisca efficacia a parità di livello di servizi erogati e che richiede una tempistica di medio lungo periodo. In questa fase, pertanto, anche in considerazione dell'ulteriore rinvio della scadenza temporale dell'attuazione dell'obbligo associativo al 31.12.2019, inserito nel D.L. n. 135 del 14.12.2018, nonché dell'istituzione del Tavolo tecnico-politico presso la Conferenza Stato-Città per la revisione dell'obbligo associativo (art. 1 c. 2 ter DL n. 91/2018) si rende necessaria una maggiore gradualità per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di accesso agli incentivi previsti nel Piano di riordino territoriale, con particolare riferimento ai seguenti criteri:

1) raggiungimento da parte delle forme associative del livello dimensionale di adeguatezza funzionale basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all'art. 8 c. 3 della LR 18/201;

2) numero delle funzioni fondamentali da esercitare in forma associata per le Unioni di Comuni, previste al punto 4.1 del Piano di Riordino Territoriale, stabilendo, per il 2019, di derogare al criterio minimo di accesso dell'esercizio di quattro funzioni fondamentali.

Con deliberazione n. 53/CR del 21 maggio 2019 la Giunta Regionale ha approvato la proposta per la determinazione dei criteri riportati nell'All. A per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2019 ed ha provveduto alla trasmissione della deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. n. 18/2012. In data 12 giugno 2019 la I Commissione ha formulato il proprio parere favorevole al provvedimento.

La citata Legge Regionale n. 18/2012, all'art. 10 dispone che compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso e di riparto degli incentivi per la promozione dell'associazionismo intercomunale.

Le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento, sono stanziare nel cap. n. 101742 del Bilancio dell'esercizio in corso, e vanno considerate al netto delle risorse che prioritariamente vanno assegnate alle fusioni di Comuni secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 81 del 02.02.2016, nonché della quota del contributo "ordinario" riconosciuto

in via eccezionale per l'anno 2019 alle Unioni di Comuni a sostegno delle spese di funzionamento.

Il suddetto contributo eccezionale è stato previsto, infatti, in accoglimento delle richieste di buona parte delle Unioni di Comuni che hanno evidenziato come, dato l'attuale contesto economico e di finanza pubblica, risulti sempre più difficile reperire le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento degli Enti.

Al fine di garantire la stabilità di tali forme associative e favorire la maggiore integrazione nell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, si propone, infine, di destinare le eventuali risorse non utilizzate nel cap. di spesa n. 101742 per le finalità di cui al presente bando, ad incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni a titolo di contributo "ordinario" stabilito in via eccezionale solo per l'anno 2019, incaricando il Direttore della Direzione enti locali e Servizi elettorali a provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente, compreso l'impegno di spesa.

Con il presente provvedimento, in conformità all'art. 10, c. 1, della L.R. 18/2012, vengono stabiliti, per l'anno 2019, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi di natura corrente le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'**Allegato A**, mentre l'**Allegato B** contiene il modello di richiesta del contributo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.L. n. 78/2010;

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012;

VISTA la LR n. 40/2012;

VISTI gli artt. 28, 30, 32 del TUEL;

VISTE le L.R. n. 44 del 14 dicembre 2018 e n. 45 del 21.12.2018;

VISTA la D.G.R. n. 1928 del 21.12.2018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;

VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.e i.;

VISTO l'art. 19 c.1 del D.L. n. 95/2012;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 53 del 21 maggio 2019;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 54 del 21 maggio 2019;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 15 maggio 2019;

VISTO il parere favorevole n. 419 della competente Commissione Consiliare in data 12 giugno 2019.

delibera

1. di approvare l'assegnazione dei contributi per l'esercizio 2019 a Unioni di Comuni, convenzioni tra Comuni e tra Unione montana e Comuni di appartenenza, per la costituzione e l'ampliamento delle forme associative per la gestione delle funzioni fondamentali, secondo i criteri e le modalità indicati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. di approvare lo schema di domanda di assegnazione dei contributi suindicati da redigersi secondo il modello di cui all'**Allegato B**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di determinare in € 3.450.000,00, importo che è comprensivo delle risorse che prioritariamente vanno assegnate alle fusioni di Comuni secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 81 del 02.02.2016, nonché della quota del contributo "ordinario" riconosciuto in via eccezionale per l'anno 2019 alle Unioni di Comuni, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti locali e Servizi elettorali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, LR n. 18/2012)";
4. di incaricare il Direttore della Direzione Enti locali e Servizi elettorali all'adozione del provvedimento per l'utilizzo di eventuali risorse non utilizzate al cap. di spesa 101742 secondo le modalità in premessa specificate;
5. di incaricare la Direzione regionale Enti locali e Servizi elettorali dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI.

Ai fini dei requisiti per l'accesso alle incentivazioni si propone di considerare ammissibili al contributo le forme associative, specificate al successivo punto, che gestiscono funzioni fondamentali, in possesso dei requisiti di accesso di seguito elencati:

1.1 **la dimensione associativa** raggiunge i limiti demografici minimi previsti all'art. 3 c. 1 della L.R. n. 18/2012 di 5.000 abitanti (dati Censimento 2011) Tale limite è derogabile:

- fino a 4.500 abitanti nel caso di Unioni di comuni esistenti, a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più comuni dall'Unione;
- nel caso di comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni.

1.2 **l'esercizio delle funzioni fondamentali** di cui all'art. 19 c. 1 del D.L. n. 95/2012 riguarda:

- almeno 3 funzioni fondamentali per le Unioni di comuni (art. 32 TUEL) esistenti costituite per oltre il 50% da comuni "obbligati";
- almeno 2 funzioni fondamentali per le Unioni di comuni (art. 32 TUEL) di nuova istituzione e per quelle esistenti costituite da almeno il 50% di comuni non "obbligati". Inoltre, le suddette Unioni di Comuni sono tenute, alla data di scadenza del bando, all'esercizio di almeno 1 servizio comunale a scelta tra: gestione del personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico, mensa scolastica;
- almeno 1 funzione fondamentale per le convenzioni;
- almeno 1 funzione fondamentale per le Unioni montane di cui alla LR n. 40/2012.

1.3 il conferimento della funzione fondamentale alla forma associativa deve rispettare il principio di integralità. Tale principio attribuisce alla forma associativa la gestione autonoma ed esclusiva della funzione fondamentale nella sua interezza, dal momento che una ipotetica duplicità funzionale causerebbe la sovrapposizione di una competenza istituzionale, producendo una gestione non economica e l'inosservanza del criterio che prevede l'unificazione obbligatoria delle funzioni in capo ad un solo soggetto (art. 14 c. 29 del DL78/2010 "la medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa"). Pertanto i Comuni che assolvono all'obbligo associativo con l'esercizio della funzione nella forma della Convenzione o del Consorzio di funzioni (art. 6 della LR 18/2012), nel caso di adesione del Comune ad una Unione di Comuni, nel rispetto del principio di integralità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la stessa funzione non potrà essere conferita all'Unione se già esercitata in forma associata (cfr. Corte dei conti, sez. Puglia, parere n. 36/2013).

Ai fini dell'individuazione del contenuto concreto delle funzioni fondamentali, si evidenzia che il Ministero dell'Interno con nota 8687 del 4 giugno 2014, in esito ad una formale richiesta di chiarimenti presentata dalla Regione del Veneto per il tramite della Prefettura di Venezia, ha precisato che oltre al criterio dell'interpretazione letterale si possa tener conto, quale ausilio interpretativo, della classificazione delle spese (Missioni e Programmi) prevista dalla normativa sul bilancio armonizzato (All. 7 del DPCM 28/12/11 in attuazione del Dlgs n. 118/2011).

2. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO.

Sono destinatari del contributo regionale di parte corrente:



4667a366



ALLEGATO A DGR nr. 823 del 19 giugno 2019

pag. 2 di 7

- a) **Le Unioni di Comuni**, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, la cui **costituzione** sia stata deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni non ubicati nell'area omogenea montana o pedemontana nel periodo compreso tra il 29.09.2018 e il 30.09.2019, per una durata non inferiore a dieci anni, per l'esercizio associato di almeno 1 servizio comunale a scelta tra la gestione del personale, i servizi informatici, C.U.C., il controllo di gestione, SUAP, la gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, il trasporto scolastico, la mensa scolastica e almeno due funzioni fondamentali fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (esclusa dall'obbligo di gestione associata);
 - l bis) servizi in materia statistica.

Il conferimento di funzioni fondamentali e servizi comunali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, senza limiti temporali di durata e non devono residuare attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni. Tali funzioni e servizi devono essere attivati **entro la data del 30.09.2019**.

Lo statuto dell'Unione di Comuni, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 c.106 della L.56 /2014, dovrà prevedere il rispetto delle soglie demografiche minime stabilite all'art. 3 della L.R. n. 18/2012 ed assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali previsti dalla Regione. Lo statuto stabilisce i criteri per l'attribuzione, da parte dei Comuni, delle risorse finanziarie, strumentali e umane per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni e attività dell'Unione. Inoltre dovrà disciplinare il procedimento per il recesso di un Comune dall'Unione o dal vincolo associativo per una determinata funzione da parte dei Comuni e definire le modalità di scioglimento e di suddivisione delle risorse umane e strumentali apportate alla forma associativa.

- b) **Unioni di Comuni**, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, costituite in data anteriore al 29.09.2018 per le quali nel periodo 29.09.2018 e il 30.09.2019 si siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento:
- **attivazione di nuove funzioni fondamentali**, entro il 30.09.2019, senza limiti temporali di durata con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del DL 95/2012, per conto di tutti i Comuni associati (l'attivazione parziale dal punto di vista soggettivo non sarà considerata ai fini del contributo);
 - **adesione di nuovi Comuni** per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali e servizi esercitate dall'Unione per conto degli associati;
 - **attivazione**, entro il 30.09.2019, per conto di tutti i comuni associati di **almeno 2 servizi** a scelta tra: gestione del personale, servizi in formatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico, mensa scolastica. L'attivazione dovrà riguardare gli stessi servizi per la totalità dei comuni associati all'Unione;
 - **progetto di miglioramento** dell'esercizio di una o più funzioni fondamentali, nel limite massimo di tre, già attivate per conto di tutti i comuni aderenti da almeno tre anni, al fine di migliorarne l'efficacia, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del DL 95/2012.

Non saranno finanziate le Unioni ex art. 32 TUEL che si trovano nelle seguenti condizioni:

- le Unioni di Comuni di nuova costituzione che non rispettano il requisito della contiguità territoriale e dell'appartenenza dei Comuni alla medesima Provincia;
- hanno avviato le procedure di liquidazione a seguito di delibera di scioglimento approvata dai Comuni associati;
- sono costituite da Comuni appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana ai sensi della L.R. 40/2012.



4667a366



ALLEGATO A DGR nr. 823 del 19 giugno 2019

pag. 3 di 7

- c) **Unioni montane**, di cui alla L.R. n. 40/2012, per le quali nel periodo 29.09.2018 e il 30.09.2019 si siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento:
- conferimento, dai comuni ad esse appartenenti, di **nuove funzioni fondamentali** fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) per un periodo non inferiore a 5 anni e attivate entro il 30.09.2019, nel rispetto del limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti con riferimento alla popolazione dei Comuni che effettivamente hanno conferito la gestione associata della funzione fondamentale all'Unione montana. Tale limite può essere derogato purché le funzioni siano esercitate per conto di almeno cinque comuni.
 - **progetto di miglioramento** dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali nel caso di proroga della gestione associata già in atto, per conto dei Comuni di appartenenza, per ulteriori 5 anni, al fine di migliorarne l'efficacia, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del DL 95/2012 e nel rispetto del limite demografico minimo associativo.
- d) **Convenzioni** previste all'art.30 del D.L.vo 267/2000, stipulate esclusivamente **fra Comuni**, per l'esercizio associato della funzione fondamentale. Le convenzioni devono essere approvate con appositi atti deliberativi adottati da tutti gli enti partecipanti alla forma associativa nel periodo compreso tra il 29.09.2018 e il 30.09.2019 per una durata non inferiore a cinque anni, per l'esercizio associato di una funzione fondamentale, di cui all'art. 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e attivata entro il 30.09.2019. Non saranno ammesse a contributo convenzioni quadro plurifunzionali.

3. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FORME ASSOCIATIVE.

Il contributo di parte corrente è destinato a finanziare la fase di avvio e di sviluppo della gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali.

Il contributo sarà assegnato nella misura massima dell'**80% delle spese preventivate e ammesse** per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni e servizi necessari per l'esercizio associato nei limiti **massimi** indicati nella seguente tabella:

Costituzione di nuove Unioni di Comuni nel periodo <u>29.09.2018 e il 30.09.2019</u>	€ 150.000,00 per il primo impianto € 50.000,00 per ogni Comune associato NON obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali.
Unioni di Comuni costituite prima del 29.09.2018 che nel <u>29.09.2018 e il 30.09.2019</u> deliberino:	
- <u>adesione di nuovi Comuni</u>	€ 60.000,00 per ogni nuovo Comune associato all'esercizio di funzioni fondamentali e servizi
- <u>attivazione di nuove funzioni fondamentali</u> , già previste in Statuto o previa modifica dello stesso se non previste	€ 50.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata
- <u>attivazione di almeno 2 servizi comunali strategici</u>	€ 15.000,00 per servizio comunale
- <u>progetto di miglioramento</u> dell'esercizio di una o più funzione/i fondamentale/i (nel limite max di 3 funzioni)	€ 30.000,00 per funzione fondamentale



4667a366



ALLEGATO A DGR nr. 823 del 19 giugno 2019

pag. 4 di 7

<p>Unioni Montane di cui alla LR 40/2012 che nel periodo <u>29.09.2018 e il 30.09.2019</u> deliberino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferimento di <u>nuove funzioni fondamentali</u> da parte dei Comuni ad essa appartenenti - <u>progetto di miglioramento</u> dell'esercizio di funzioni fondamentali 	<p>€ 50.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata</p> <p>€ 30.000,00 per funzione fondamentale</p>
<p>Convenzioni stipulate nel periodo <u>29.09.2018 e il 30.09.2019</u> che coinvolgono Comuni obbligati "isolati", per l'esercizio di funzione fondamentale</p>	<p>€ 15.000,00 per ogni Comune partecipante alla forma associativa</p>
<p>Convenzioni tra Comuni stipulate nel periodo <u>29.09.2018 e il 30.09.2019</u> per l'esercizio di funzione fondamentale</p>	<p>€ 25.000,00 per convenzione</p>

Sono escluse dal finanziamento corrente regionale le seguenti tipologie di spesa:

- spese di funzionamento e di gestione
- spese di straordinaria manutenzione
- spese per interventi per la realizzazione di opere pubbliche
- spese per il Personale
- progetti per la realizzazione e l'installazione di sistemi di videosorveglianza
- spese già finanziate con fondi regionali, statali o comunitari negli ultimi tre esercizi
- studi e consulenze

4. CRITERI DI PRIORITÀ.

L'art. 8 della LR 18/2012 ha previsto la possibilità di stabilire soluzioni idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo associativo per i comuni confinanti con altri non obbligati e non disponibili a svolgere in forma associata le funzioni fondamentali. Si ritiene importante sostenere finanziariamente questi Comuni nel percorso associativo che presenta particolari difficoltà, oggettivamente documentate, favorendo l'accesso alle incentivazioni per le nuove gestioni associate costituite da comuni "isolati" considerandole prioritarie anche se non rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Premesso quanto sopra, per quanto riguarda le Unioni di Comuni (art. 32 TUEL) e le Convenzioni tra comuni, fermo restando l'ordine di priorità di seguito specificato, ai fini dell'assegnazione dei contributi sono considerate prioritarie le nuove forme associative costituite da Comuni che rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Per l'ammissione al contributo le richieste verranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:

- a) Unioni di Comuni di nuova istituzione per l'esercizio associato di funzioni fondamentali
- b) Unioni di Comuni già costituite alle quali aderiscano nuovi Comuni
- c) Unioni di Comuni già costituite che attivano la gestione di nuove funzioni fondamentali o servizi comunali



4667a366



- d) Unioni montane che gestiscono nuove funzioni fondamentali conferite dal maggior numero di Comuni ad esse appartenenti
 - e) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano Comuni obbligati "isolati"
 - f) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano il maggior numero di Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali e in caso di parità nel numero di obbligati, la gestione associata che presenta maggiore dimensione demografica
 - g) Unioni di Comuni/Montane che deliberano un progetto di miglioramento di funzione fondamentale A parità di condizioni e nel rispetto dell'ordine di priorità suindicato, sarà data preferenza alle forme associative costituite da Comuni che non hanno beneficiato di contributi allo stesso titolo, nell'ultimo biennio.
- Non sono ammesse a contributo le convenzioni stipulate fra Comuni appartenenti alla stessa Unione di Comuni (ex. art. 32 TUEL).

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La richiesta di contributo, formalizzata dal Presidente dell'Unione di Comuni/Montana o dal legale rappresentante del Comune/Ente capofila/delegato, è trasmessa alla Direzione Enti Locali e Servizi elettorali, unitamente agli allegati, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: entilocaliservizi elettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del **2 OTTOBRE 2019**, a pena di **inammissibilità**.

Alla domanda, che dovrà obbligatoriamente essere redatta sulla modulistica scaricabile dal sito web della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali), **Allegato B** al provvedimento, debitamente compilata e firmata digitalmente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Per le Unioni di Comuni:

- a) nel caso di nuova istituzione, le deliberazioni consiliari dei Comuni con le quali sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, quest'ultimi allegati in copia e attestazione a firma del presidente dell'Unione che lo statuto trasmesso è in vigore;
- b) le delibere consiliari dei Comuni di trasferimento delle funzioni fondamentali/servizi comunali e la deliberazione di accettazione e di attivazione da parte dell'Unione; le deliberazioni dell'Unione dei Comuni di modifica dello statuto (in caso di adesione di nuovo Comune o di ampliamento di funzioni/servizi non previsti nello statuto), la deliberazione di adesione del nuovo Comune all'Unione e contestuale approvazione dello Statuto e trasferimento delle funzioni previste nello stesso e quelle di accettazione di ampliamento della forma associativa deliberate dall'Unione e dai Comuni associati alla stessa. La deliberazione di consiglio comunale di trasferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il trasferimento integrale della funzione fondamentale, nonché definire i termini e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane per lo svolgimento della funzione trasferita all'Unione;
- c) approvazione di un quadro economico finanziario relativo alle spese di primo impianto, riorganizzazione e ampliamento delle funzioni fondamentali/servizi, dal quale si possano evincere con chiarezza le diverse tipologie di spesa, specificandone il numero di unità e il costo complessivo (IVA Inclusa) e con l'indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;
- d) nel caso di miglioramento della funzione fondamentale attivata dall'Unione di Comuni da almeno 3 anni, la deliberazione del competente organo dell'Unione che approva l'iniziativa e il piano economico finanziario delle spese, descritte per tipologia e importo, ritenute necessarie per conseguire maggiore efficacia nella gestione della funzione fondamentale. Spese non coerenti con il progetto o già finanziate, sono escluse dal contributo;
- e) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che il conferimento della nuova funzione fondamentale riguarda tutti i comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e



4667a366



ALLEGATO A DGR nr. 823 del 19 giugno 2019

pag. 6 di 7

compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni (integralità soggettiva e oggettiva);

- f) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che l'ente e i comuni associati non hanno adottato delibere per avviare le procedure di scioglimento.

Per le Unioni montane:

- a) deliberazioni consiliari dei Comuni di conferimento all'Unione Montana della funzione fondamentale da gestire in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni dalle quali risultino dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il conferimento integrale della funzione fondamentale;
- b) deliberazione di accettazione e attivazione della funzione da parte del competente organo dell'Unione Montana dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune delegante e le relative modalità organizzative;
- c) deliberazione del competente organo dell'Unione montana di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese per l'attivazione della funzione fondamentale, dal quale si possano evincere dettagliatamente e con chiarezza le diverse voci di spesa preventivate e i relativi importi con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;
- d) copia della convenzione sottoscritta digitalmente tra i Comuni e l'Unione Montana per l'esercizio associato della funzione fondamentale dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune delegante e le relative modalità organizzative, la data di attivazione e la regolazione dei rapporti finanziari, inclusa la disciplina dello scioglimento anticipato del rapporto associativo;
- e) nel caso di miglioramento dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali già delegate dai Comuni di appartenenza, le deliberazioni consiliari dei Comuni di approvazione della proroga della convenzione per almeno cinque anni e copia di quest'ultima sottoscritta digitalmente tra i Comuni e l'Unione Montana; deliberazione del competente organo dell'Unione Montana di accettazione della proroga e di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese preventivate, analiticamente descritte, per il potenziamento della gestione associata.

Per le Convenzioni:

- a) deliberazioni consiliari di ciascun comune costituente la forma associativa, con le quali viene approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale, con indicazione dell'ente capofila/delegato, delle relative modalità organizzative con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all'accordo, ai reciproci obblighi e garanzie e di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 18/2012 e la data di attivazione della gestione associata. La deliberazione di consiglio comunale di conferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente l'esercizio integrale della funzione fondamentale. Tali deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, senza riserve o rinvii e non condizionate all'erogazione del beneficio regionale, né riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma generica e da cui risulti evidente l'attivazione della gestione associata non oltre il 30.09.2019;
- b) copia della convenzione sottoscritta digitalmente dagli Enti partecipanti alla forma associativa;
- c) deliberazione del competente organo dei comuni convenzionati di approvazione di un quadro economico finanziario dal quale si evincano con chiarezza le varie tipologie di spese preventivate, analiticamente indicate, necessarie per l'attivazione e l'esercizio della funzione fondamentale, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;
- d) attestazione a firma del rappresentante legale dei singoli Comuni che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita alla forma associativa, che non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.



4667a366



Tutti gli atti deliberativi indicati al punto 5 del presente allegato devono essere assunti dai competenti organi di tutti gli enti associati, nel periodo 29.09.2018 e il 30.09.2019 a pena di inammissibilità. Nel caso di atti deliberativi assunti precedentemente al 29.09.2018 potranno essere considerati ammissibili ai fini del contributo, solo qualora gli stessi atti prevedano espressamente la decorrenza dell'attivazione delle funzioni fondamentali nel periodo 29.09.2018 e il 30.09.2019. Non saranno ritenute ammissibili le spese il cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati.

6. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L'assegnazione e l'erogazione del contributo sarà disposta con successivo decreto del Direttore della struttura regionale competente nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati, fermo restando l'obbligo per gli enti beneficiari di produrre entro il termine del 30 giugno 2020, la seguente documentazione giustificativa:

- documentazione comprovante l'effettuazione delle spese di primo impianto, di riorganizzazione, di ampliamento delle funzioni e servizi ammessi a contributo (determine di impegno e liquidazione della spesa, fatture e mandati di liquidazione)

Il direttore regionale competente può, su richiesta motivata a firma del legale rappresentante dell'ente beneficiario (Sindaco o Presidente), concedere proroga del suindicato termine, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Sarà cura della Struttura regionale competente in materia di Enti locali monitorare la realizzazione delle richieste finanziate, precisando che la mancata, tardiva od insufficiente presentazione della suddetta documentazione comporterà la richiesta di restituzione del contributo assegnato e, in ogni caso, sarà valutata quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti. Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. Spese non previste nel piano economico finanziario ammesso o non preventivamente autorizzate sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata.

I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con le priorità previste al precedente punto 4, seguendo l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

Le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa devono essere comunicate alla Direzione Enti Locali e Servizi elettorali. In caso di modifiche del piano economico finanziario delle spese oggetto di contributo, anche di tipo compensativo, o per l'utilizzo di economie di spesa conseguite in corso di realizzazione, è comunque necessaria l'autorizzazione del direttore della struttura regionale competente, previa richiesta da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, a condizione che le stesse siano funzionali e rispondano alle stesse finalità del contributo assegnato.

Nel caso di scioglimento della forma associativa o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell'ente uscente. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.



4667a366





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 823 del 19 giugno 2019

pag. 1 di 4

Al Direttore
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it

Domanda per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni.
Anno 2019.

Il sottoscritto

- Presidente dell'Unione dei Comuni/ Montana
- Legale rappresentante del Comune/Ente capofila

Ente proponente

Sede legale ubicata nel comune di

Via CAP Provincia

Tel. e-mail

PEC C.F./P.IVA

Responsabile del procedimento

Tel. Cell. e-mail



0426076d



ALLEGATO B DGR nr. 823 del 19 giugno 2019

pag. 2 di 4

CHIEDE

di poter accedere al contributo previsto ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. a) della L.R. n. 18/2012 per la seguente destinazione:

1) **Unione di Comuni** istituita in conformità all'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18

- Costituzione
- Adesione nuovo Comune di _____
- Attivazione nuova funzione fondamentale _____
- Attivazione di almeno 2 servizi comunali _____
- Progetto di miglioramento delle seguenti funzioni fondamentali: _____
- _____

2) **Unione Montana**, istituita in conformità alle disposizioni della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e dell'art. 8, comma 3, della L.R. 18/2012

- Gestione associata della nuova funzione fondamentale di _____
- _____ per conto dei seguenti Comuni di appartenenza:

Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.



0426076d



ALLEGATO B DGR nr. 823 del 19 giugno 2019

pag. 3 di 4

Progetto di miglioramento delle seguenti funzioni fondamentali:

per conto dei seguenti Comuni di appartenenza:

Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.

3) **Convenzione** tra Comuni stipulata in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012 per l'esercizio associato della funzione fondamentale di _____ tra i Comuni di seguito elencati, per complessivi n. _____ abitanti (dati Censimento 2011):

Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.
Comune di	ab.	Comune di	ab.



0426076d



ALLEGATO B DGR nr. 823 del 19 giugno 2019

pag. 4 di 4

DICHIARA E ATTESTA

La sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

Data e luogo.....

In fede



0426076d

